



Bruxelles 02.12.2021
C(2021) 8655 final

VERSIONE PUBBLICA

Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.

**Oggetto: Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) – Italia
Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia
(1° gennaio 2022-31 dicembre 2027)**

Signor Ministro,

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 19 aprile 2021 la Commissione ha adottato gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale¹, di cui si avvarrà per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti a finalità regionale soggetti a notifica che verranno concessi o che si prevede di concedere dopo il 31 dicembre 2021 (di seguito "orientamenti"). A norma del punto 189 degli orientamenti, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un'unica carta degli aiuti a finalità regionale, valida dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. Tutte le carte degli aiuti a finalità regionale approvate saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione*

¹ GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1.

Onorevole Luigi Di Maio
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale
P.le della Farnesina 1
00194 Roma, Italia

europa (informazioni sintetiche) e sul sito web della DG Concorrenza² (testo integrale) e formeranno parte integrante degli orientamenti.

Mediante comunicazione elettronica del 19 ottobre 2021, protocollata presso la Commissione il giorno successivo (2021/6417086), le autorità italiane hanno notificato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE"), la propria proposta di carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia valida dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027.

2. DESCRIZIONE DELLA CARTA DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE NOTIFICATA

- (2) Il territorio italiano è costituito da ventuno regioni NUTS 2. Conformemente all'allegato I degli orientamenti, sette di queste regioni NUTS 2 sono ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (di seguito "zone a"). All'Italia è stata assegnata un'ulteriore copertura pari al 9,99 % della popolazione nazionale per la designazione delle "zone c non predefinite"³.

2.1. "Zone a" proposte

- (3) Nella notifica, le autorità italiane propongono di sostenere come "zone a" dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 le regioni NUTS 2 ITF2 Molise, ITF3 Campania, ITF4 Puglia, ITF5 Basilicata, ITF6 Calabria, ITG1 Sicilia e ITG2 Sardegna, che rientrano nella deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE.
- (4) Le autorità italiane propongono di applicare un'intensità massima di aiuto per le grandi imprese pari al 40 % nelle regioni ITF3 Campania, ITF4 Puglia, ITF6 Calabria e ITG1 Sicilia e pari al 30 % nelle regioni ITF2 Molise, ITF5 Basilicata e ITG2 Sardegna per l'intero periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027.
- (5) Nella notifica, le autorità italiane annunciano l'intenzione di avvalersi di un aumento delle intensità massime di aiuto per i territori situati all'interno di queste sette regioni NUTS 2 che saranno selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta⁴.

2.2. Riserva di copertura in termini di popolazione

- (6) Nella notifica, le autorità italiane propongono di costituire una riserva di copertura in termini di popolazione corrispondente all'intera "copertura c" per le "zone c non predefinite", fissata nell'allegato I degli orientamenti al 9,99 % della popolazione nazionale. Le autorità italiane propongono pertanto una riserva di copertura in termini di popolazione pari a 5 937 431 abitanti, sulla base dei dati più recenti sulla popolazione residente pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica.

² <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

³ Il punto 163, 2), degli orientamenti definisce le "zone c non predefinite" come zone che uno Stato membro può, a sua discrezione, designare come "zone c" purché dimostri che soddisfano certi criteri socioeconomici.

⁴ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

- (7) Conformemente al punto 177 degli orientamenti, le autorità italiane fanno riferimento ai dati più recenti sulla popolazione totale residente forniti dall'Istituto nazionale di statistica italiano (ISTAT). Secondo tali dati, la popolazione totale residente è di 59 433 744 abitanti. Questi dati si basano sul censimento della popolazione del 2011, ossia sulle ultime informazioni disponibili che presentano un livello di dettaglio sufficiente per redigere la carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia.

2.3. Intensità massime di aiuto per le PMI

- (8) Nella notifica, le autorità italiane propongono che le intensità massime di aiuto per le grandi imprese possano essere maggiorate di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per le piccole imprese per quanto riguarda i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di EUR.

3. VALUTAZIONE

3.1. Le "zone a" e le intensità massime di aiuto proposte

- (9) Conformemente al punto 158 degli orientamenti, le regioni NUTS 2 con un prodotto interno lordo (di seguito "PIL") pro capite inferiore o pari al 75 % della media dell'UE-27 soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE. Le zone che le autorità italiane hanno proposto di sostenere come "zone a" per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 sono le seguenti regioni NUTS 2: ITF2 Molise, con un PIL pro capite pari al 69,33 % della media dell'UE-27, ITF3 Campania, con un PIL pro capite pari al 62,67 % della media dell'UE-27, ITF4 Puglia, con un PIL pro capite pari al 63,33 % della media dell'UE-27, ITF5 Basilicata, con un PIL pro capite pari al 74,67 % della media dell'UE-27, ITF6 Calabria, con un PIL pro capite pari al 57,33 % della media dell'UE-27, ITG1 Sicilia con un PIL pro capite pari al 59,67 % della media dell'UE-27 e ITG2 Sardegna con un PIL pro capite pari al 70,33 % della media dell'UE-27. Tali zone soddisfano pertanto le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE.
- (10) Il punto 179 degli orientamenti stabilisce che l'intensità massima di aiuto per le grandi imprese situate nelle "zone a" il cui PIL pro capite è superiore al 55 % e inferiore o uguale al 65 % della media UE-27 non deve superare il 40 %. Nelle "zone a" il cui PIL pro capite è superiore al 65 % della media UE-27, l'intensità di aiuto per le grandi imprese non deve superare il 30 %.
- (11) Per le regioni ITF3 Campania, ITF4 Puglia, ITF6 Calabria e ITG1 Sicilia, le autorità italiane propongono un'intensità massima di aiuto per le grandi imprese pari al 40 %. Dato che il PIL pro capite di ciascuna di queste "zone a" è superiore al 55 % e inferiore o uguale al 65 % della media UE-27 (rispettivamente 62,67 %, 63,33 %, 57,33 % e 59,67 %), l'intensità di aiuto proposta è conforme alle disposizioni degli orientamenti.

- (12) Per le regioni ITF2 Molise, ITF5 Basilicata e ITG2 Sardegna, le autorità italiane propongono un'intensità massima di aiuto per le grandi imprese pari al 30 %. Dato che il PIL pro capite di ciascuna di queste "zone a" è superiore al 65 % della media UE-27 (rispettivamente 69,33 %, 74,67 % e 70,33 %), l'intensità di aiuto proposta è conforme alle disposizioni degli orientamenti.
- (13) Le autorità italiane annunciano l'intenzione di avvalersi di un aumento delle intensità massime di aiuto per i territori situati all'interno delle sette regioni NUTS 2 che saranno selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta. Poiché non ha ancora approvato un piano territoriale per una transizione giusta per l'Italia, la Commissione ritiene che per il momento questo potenziale aumento non possa essere incluso nella carta degli aiuti a finalità regionale. Tuttavia, conformemente al punto 187 degli orientamenti, la carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia potrà essere aggiornata una volta che la Commissione avrà approvato un piano territoriale per una transizione giusta. Le autorità italiane sono invitate a notificare alla Commissione tale futura modifica.

3.2. Riserva di copertura in termini di popolazione

- (14) Conformemente al punto 191 degli orientamenti, uno Stato membro può decidere, su propria iniziativa, di costituire una riserva per quanto riguarda la copertura nazionale in termini di popolazione, che consiste nella differenza tra il massimale di copertura della popolazione per lo Stato membro in questione, assegnato dalla Commissione, e la copertura per le zone "a" e "c" designate nella carta degli aiuti a finalità regionale dallo stesso Stato membro.
- (15) Conformemente all'allegato I degli orientamenti, la copertura totale in termini di popolazione per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 è fissata al 41,99 %. La copertura massima in termini di popolazione per le "zone a" è fissata al 32 % e la copertura per le "zone c non predefinite" al 9,99 % della popolazione dell'Italia.
- (16) Le autorità italiane propongono di costituire una riserva di copertura in termini di popolazione corrispondente all'intera copertura per la "zona c non predefinita" di cui al punto (16). Le autorità italiane propongono pertanto una riserva di copertura in termini di popolazione pari a 5 937 431 abitanti, sulla base dei dati più recenti sulla popolazione residente pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica.
- (17) La riserva di copertura in termini di popolazione proposta dalle autorità italiane è pertanto conforme al punto 191 degli orientamenti. Questa riserva potrà essere utilizzata in futuro per designare "zone c non predefinite" fino al raggiungimento del massimale di copertura in termini di popolazione (ossia il 9,99 % della popolazione nazionale).
- (18) La Commissione ricorda che i punti 192 e 193 degli orientamenti stabiliscono che se uno Stato membro decide di utilizzare la riserva per aggiungere nella sua carta nuove "zone c", può farlo fino a raggiungimento del massimale di copertura nazionale. A tal fine, lo Stato membro può utilizzare gli ultimi dati

socioeconomici forniti da Eurostat o dall'ufficio statistico nazionale o da altre fonti riconosciute. La popolazione delle "zone c" interessate è calcolata sulla base dei dati sulla popolazione utilizzati per la notifica della carta attuale. Lo Stato membro deve informare la Commissione ogni volta che intende utilizzare la propria riserva per aggiungere nuove "zone c" prima di attuare tali modifiche.

3.3. Maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI

- (19) Conformemente al punto 186 degli orientamenti, le intensità massime di aiuto previste per le grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. Le intensità massime di aiuto maggiorate per le PMI non si applicano tuttavia agli aiuti concessi ai grandi progetti di investimento, come definiti al punto 19 (18) degli orientamenti.

3.4. Altri impegni assunti dalle autorità italiane

- (20) La Commissione prende atto dei seguenti impegni assunti dalle autorità italiane nella notifica:
- (a) le autorità italiane hanno confermato che, in conformità all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, notificheranno alla Commissione l'intenzione di concedere aiuti a finalità regionale sotto forma sia di regimi che di aiuti individuali, se non sono oggetto di un'esenzione per categoria;
 - b) le autorità italiane hanno confermato che tutti gli aiuti a finalità regionale agli investimenti rispetteranno le intensità massime di aiuto applicabili alla regione interessata, come definite nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata e pubblicata dalla Commissione;
 - c) le autorità italiane hanno confermato che, per i grandi progetti di investimento (come definiti al punto 19 (18) degli orientamenti), i massimali di aiuto della regione interessata, definiti nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata e pubblicata dalla Commissione, verranno corretti secondo la formula di cui al punto 19 (3) degli orientamenti.

3.5. Conclusione generale

- (21) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia notificata per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 sia conforme agli orientamenti.

4. CONCLUSIONI

- (22) La Commissione ha pertanto deciso:
- di approvare la carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia che figura in allegato per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, in quanto soddisfa le condizioni stabilite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale adottati il 19 aprile 2021.

- Il testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede sarà pubblicato sul seguente sito internet:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva

ALLEGATO della decisione relativa al caso SA.100380 (2021/N)

Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale

(GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1)

ITALIA - Carta degli aiuti a finalità regionale valida dal 1.1.2022 al 31.12.2027

Codice della zona	Denominazione della zona	Intensità massime di aiuto applicabili agli aiuti a finalità regionale concessi alle grandi imprese ⁵
-------------------	--------------------------	--

"Zone a"

Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS	Intensità massima di aiuto (grandi imprese)
		1.1.2022 – 31.12.2027
ITF2	Molise	30 %
ITF3	Campania	40 %
ITF4	Puglia	40 %
ITF5	Basilicata	30 %
ITF6	Calabria	40 %
ITG1	Sicilia	40 %
ITG2	Sardegna	30 %

⁵ Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle imprese di medie dimensioni e alle piccole imprese. Per i grandi progetti di investimento, tale intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19 (3) degli orientamenti.